



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel 040 377 2405  
fax 040 377 2446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. **24902/PROD.COMM**  
riferimento:

**nota prot. 15064/1.3.16(14700) 26/09/07**

**Comune mail dd. 17/09/2007**

allegato

Trieste, **17 ottobre 2007**

Al Comune di

e, per conoscenza,

Alla Direzione Centrale

**oggetto: legge regionale 8/2005, articolo 16 e legge 57/2001, articolo 19 – attività di somministrazione integrativa ad impianto di distribuzione carburanti – titolarità delle aziende.**

E' pervenuta, tramite la Direzione Centrale che ci legge per conoscenza, la richiesta di chiarimento inoltrata dal Comune in indirizzo, in merito alla possibilità di rilasciare due distinti titoli autorizzativi a due soggetti differenti, nell'ipotesi di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che si ponga quale attività integrativa ad un impianto di distribuzione carburante.

Si premette che la fattispecie ricade sotto la disciplina della legge regionale 8/2002, specificatamente del suo articolo 16, comma 5: <<l Comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili per le attività di cui al comma 4 (ossia, attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b, della legge 287/1991, quali bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 287/1991 e dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 57/2001>>.

Se il richiamo all'articolo 3, comma 4, della legge 287/1991 deve attualmente intendersi riferito all'articolo 69 della legge regionale 29/2005, per quanto concerne l'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 57/2001, questo, tuttora vigente e non modificato da normative sopravvenute, dispone che <<*le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali (dei carburanti) sulla base dei seguenti indirizzi: (...) i) determinazione (...) degli indirizzi, dei criteri e delle priorità di base ai quali i comuni **individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza (...) per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa.** L'attività di somministrazione (...) non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che **l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.***>>.

Risulta chiarissimo che l'art. 19, comma 1, lettera i), della legge 57/2001, espressamente richiamato dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 8/2002, prende in esame le due fattispecie di attività di somministrazione esercitabili sia dal "titolare" di licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, sia da un "soggetto diverso" dal titolare di detta licenza: nella prima ipotesi l'attività si qualifica propriamente come "attività integrativa" ai sensi della legge 287/91 – tipologia b – (ed il titolare potrà anche servirsi di un preposto per la conduzione del bar), nella seconda ipotesi invece, comunque possibile, siamo di fronte ad un'attività autonoma di somministrazione, attività che va ricondotta sotto il regime della legge regionale 29/2005.

Si tratta di uno di quei casi (a dir la verità rari) in cui la titolarità soggettiva qualifica giuridicamente e diversifica l'azienda, la quale, se destinata ad attività integrativa, è funzionale e non indipendente da un impianto di distribuzione carburanti (oltre alle citate norme di legge, vedasi in particolare l'art. 21 del Piano regionale carburanti di cui al DPR 394/2002).

Ne consegue che il rilascio di un titolo autorizzativo per un'attività di somministrazione ad un soggetto che **non** sia il titolare della succitata licenza UTF ricade sotto la disciplina della legge regionale 29/2005, in quanto attività "autonoma" di somministrazione e non "integrativa" ad un impianto di distribuzione carburanti.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
dott.ssa Antonella MANCA

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto*  
*telefono: 040 3772405*  
*e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo*  
*telefono: 040 3772448*  
*e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*